



COMUNE DI QUILIANO
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

INDICE

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Titolo 2 – TOPONOMASTICA

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Titolo 4 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

Titolo 5 – COMPETENZE

Titolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità disciplina la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere, la numerazione civica e le iscrizioni commemorative.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

TITOLO 2 – TOPONOMASTICA

Articolo 3 – Definizioni

Onomastica = insieme dei nomi propri di una lingua o di una regione

Toponimo = nome di un luogo

Toponomastica = insieme dei nomi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Articolo 4 – Compiti

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. E' compito del Servizio Urbanistica studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

Articolo 5 – Finalità

L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna; omogeneizzandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Articolo 6 – Criteri

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali.
2. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
 - a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona
 - b) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità
 - c) non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse
 - d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini;
3. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.

4. Altre deroghe al punto d), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate;
5. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, mentre per cambiare un toponimo occorrono l'approvazione preventiva della Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici e del Prefetto (sentita "storia patria")

Articolo 7 - Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:
 - Sindaco
 - consiglieri comunali
 - associazioni a carattere nazionale o locale
 - comitati
 - almeno 100 cittadini
2. Le richieste medesime non possono essere generiche, ossia contenere la sola indicazione del toponimo, ed a quale area di circolazione attribuirlo;
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art.6 del presente regolamento.

Articolo 8 - Targhe viarie

1. L'Ufficio Tecnico del Comune LL.PP. provvede all'apposizione di idonee targhe, di materiale resistente, indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere omogenee a quelle già preesistenti lungo la Via interessata

Articolo 9 – Comunicazioni

Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

Articolo 10 - Localizzazione targhe

1. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.
2. In caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.

Articolo 11 – Stradario

Il Servizio Urbanistica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

TITOLO 3 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 12 - Modalità di attribuzione del numero civico

1. Il Comune assegna alle porte e agli accessi dall'area di circolazione i numeri civici - la cui relativa targhetta deve essere posta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati - secondo le modalità di cui al comma seguente.
2. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:
 - ♣ nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
 - ♣ nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - ♣ quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico
 - ♣ i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Articolo 13 - Numerazione civica fuori dei centri abitati

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purchè brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

Articolo 14 - Tipologia accessi

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni (numeri neri), esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc. (numeri rossi). Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 15 - Soppressione numeri civici

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Articolo 16 -Targhette di numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - quadrata o tonda, a seconda della numerazione, in ceramica, fornita previo pagamento dei relativi costi
 - la targhetta dovrà riportare, su indicazione dell'amministrazione comunale, lo stemma comunale e sotto il numero, il nome della via o piazza.
2. La posa in opera di una nuova targhetta spetta, comunque, al proprietario il quale dovrà provvedere dall'assegnazione del numero stesso.

Articolo 17 – Oneri

1. Il Comune, a norma dell'art.10, ultimo comma della Legge 1228/1954, si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente regolamento.

Articolo 18 - Richiesta numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. Alla domanda dovranno essere allegate:
 - ▲ una planimetria con l'indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l'individuazione dell'ingresso principale e secondario e riferimento della pratica edilizia oggetto della richiesta secondo la modulistica allegata al presente regolamento

Articolo 19 – Obblighi

1. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89),
2. Il Servizio Urbanistica, in accordo con il Servizio Demografico ed alla Polizia Municipale, assegna il numero civico esterno e lo comunica all'interessato.
3. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

TITOLO 4 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

Articolo 20 – Attribuzioni

1. E' istituita la Commissione Comunale Toponomastica consultiva con funzioni di supporto istruttorio anche con riguardo all'aspetto tecnico ed estetico in materia di:
 - △ richieste di denominazione per qualsiasi area di circolazione;
 - △ l'ammissibilità delle richieste specifiche e sulle proposte dal Servizio Urbanistica;
 - △ la preferenza da accordare fra più toponimi specificatamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici
 - △ tipologia e posizionamento segnaletica relativa alla toponomastica e alla numerazione civica.
 - △ monumenti, iscrizioni commemorative, posa di lapidi e cippi o analoghi manufatti a ricordo o celebrazione
 - △ denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica

Articolo 21 – Composizione

1. La Commissione è formata:
 - △ dal Funzionario del Servizio Urbanistica o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - △ dal Funzionario responsabile del Comando di Polizia municipale o suo delegato;
 - △ dal Funzionario del Servizio Lavori Pubblici o suo delegato;
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Urbanistica.
3. Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco o suo delegato.
4. Il Presidente della Commissione qualora lo ritenga opportuno in merito agli specifici argomenti da trattare può invitare esperti esterni a partecipare alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

Articolo 22 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene di regola con almeno sette giorni di preavviso salvo casi di motivata urgenza in cui è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore.
2. L'Ufficio Anagrafe/Toponomastica deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno.
3. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche è tenuto ad inviare copia degli stessi all'Ufficio predetto.

TITOLO 5 – COMPETENZE

Articolo 23 – Competenze

1. La Giunta comunale, previo parere della Commissione Comunale per la Toponomastica, delibera il luogo per la posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo e le caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce al riguardo l'Ufficio proponente.
2. Ogni provvedimento adottato dagli organi competenti nelle materie sopra elencate deve menzionare il parere espresso dalla Commissione motivando un'eventuale decisione difforme dal parere medesimo.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Spese

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune ad eccezione del costo delle targhette e della loro posa in opera.

Articolo 25 - Copertura finanziaria

L'Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Articolo 26 – Sanzioni

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica sia di numerazione civica, è punito con un'ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
2. E' fatto obbligo di immediato ripristino.

Articolo 27 – Aggiornamento

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).



COMUNE DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA

Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano

Codice Fiscale e P. IVA 00212370092 - Tel. 019/2000535 - Fax 019/2000548

Servizio Urbanistica

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Quiliano**

Il sottoscritto _____, nat__ a _____ il _____
residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____ tel. _____

nella sua qualità di proprietario costruttore amm.re condominio delegato

titolare della pratica edilizia n. _____ del _____ per interventi riguardanti _____

CHIEDE

- L'attribuzione della nuova numerazione civica esterna per accesso principale e/o secondario
- La variazione della numerazione civica esterna
- L'attribuzione di numerazione civica provvisoria per area di cantiere

Ubicazione: _____

Eventuale precedente n. civico _____

Consapevole delle sanzioni penali (art.76 del D.P.R. n.445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci e ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che la nuova numerazione civica esterna richiesta è:

- compresa tra i numeri civici esistenti n. _____ e n. _____
- successiva al civico già presente n. _____
- precedente al civico già presente n. _____

si allegano:

- planimetria catastale con l'individuazione del fabbricato (Fg. _____ mapp. _____) e degli accessi (principale e secondario)

Specifica degli accessi da contrassegnare

N. civ	Area circolazione (Via, P.zza, ecc.	Abitazione	Magazzino	Box	Ufficio	Negozi

DICHIARA

di impegnarsi all'apposizione esterna della targhetta relativa al nuovo numero civico secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per la toponomastica e dal Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/89)

il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi della Legge sulla privacy i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Quiliano, li _____

Firma del richiedente
